

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

## Il giudice

Nel procedimento n. 17 del ruolo VG dell'anno 2020, ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 22/12/2020 da parte del sig. Filippo Fontanesi (cf: FNTFPP69M23H223F), nato a Reggio Emilia il 23/08/1969 e residente a Correggio (RE), via G. Quinto n. 4, con il patrocinio dell'avv. Marco Pinotti;

**letta** la relazione particolareggiata dell'avv. Annalisa Farneti, nominato gestore della crisi dall'Organo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

**vista** l'integrazione documentale depositata il 26/01/2021;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**che** il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Fontanesi per circa euro 350.000, per la gran parte costituiti dalle passività gravanti sull'eredità del defunto padre, che l'istante ha accettato senza beneficio di inventario;

**rilevato** che il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito da:  
 - piena proprietà di un'unità immobiliare sita nel Comune di Massa, via Ricortola 218, censito al catasto dei fabbricati al fg. 132, part. 256, sub 23, cat. C/2, Classe 7, consistenza 14 mq, totale: 16mq, rendita 39,77 euro, e al foglio 132, part. 256, sub 14, cat. A/2, classe 4, consistenza 4 vani, totale: 63 mq, rendita 537,12 euro;  
 - una quota di proprietà pari a 8992/100000 di un terreno (pascolo) censito al catasto terreni del Comune di Massa al foglio 132, part. 566;

**che** il debitore non è proprietario di beni mobili registrati né di beni mobili utilmente liquidabili;

**rilevato** che in data 08/02/2019 l'istante ha sottoscritto con la sig.ra Lucia Huianu un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto i predetti beni immobili al prezzo di euro 150.000;

**che** la liquidazione del bene dovrà quindi avvenire in esecuzione di detto contratto, per le ragioni già chiarite con decreto 28/12/2021;

**che** il liquidatore provvederà comunque ad acquisire perizia giurata di stima del bene al fine di verificare la congruità del prezzo pattuito;



**rilevato** che il liquidatore dovrà in tutti i casi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, comma 1;

**rilevato** che il debitore svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze della Azienda Agricola Benassi Federica, con sede in Correggio ed ha percepito, nell'anno 2020, un reddito medio mensile di circa euro 1.561,00 (sul quale grava un pignoramento del quinto dello stipendio);

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**osservato**, in proposito, che il nucleo familiare del debitore è composto dalla moglie e da due figli minori di anni 10 e 14;

**che** il coniuge sig.ra Federica Benassi svolge attività di impresa (è titolare della Azienda Agricola presso cui è impiegato il debitore) e ha documentato, per l'anno 2018, un reddito annuale al netto delle imposte di circa euro 39.000,00;

**che** le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state indicate nella misura annuale di euro 22.297,19 (circa euro 1.858,00 mensili);

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appaia congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura;

**osservato** che il ricorrente ha dichiarato che le spese mensili sono sostenute al 50% da ciascun coniuge;

**che** il debitore ha quindi indicato in euro 291,66 la somma mensile da rimettere a servizio del piano per la durata dello stesso (anni 4, per totali euro 14.000);

**ritenuto** che, in considerazione del reddito della moglie e tenuto conto della non opponibilità alla procedura sia del pignoramento attualmente gravante sulla retribuzione dell'istante sia dell'addebito mensile per il finanziamento COMPASS, appaia congruo escludere dalla liquidazione la maggior somma indicata nel dispositivo che segue;

**ritenuto** a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**osservato** quindi che l'attivo preventivato nel piano di liquidazione consentirà il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, mentre per i creditori chirografari la relativa soddisfazione avverrà nella ridotta percentuale di circa il 44%;

**ritenuto** che la proposta soddisfa altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;



**ritenuto** infine che allo stato non si debba procedere alla riunione della presente procedura a quella richiesta dalla madre del debitore sig.ra Eles Contini (avente rg. n. 18/2020), in quanto non ancora aperta;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Filippo Fontanesi (cf: FNTFPP69M23H223F), nato a Reggio Emilia il 23/08/1969 e residente a Correggio (RE), via G. Quinto n. 4;

**II.** nomina Liquidatore l'avv. Annalisa Farneti, già nominata Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**VII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 961,00 (euro 1561 – 600);

**VIII.** dispone che il datore di lavoro Azienda Agricola Benassi Federica provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

**IX.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**X.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**XI.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 10/02/2021.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**

